

Per quanto riguarda le osservazioni circa la necessità di meglio delimitare il campo di applicazione del Regolamento, l'Autorità ha ritenuto di introdurre tali delimitazioni nell'articolo 2, rubricato "Campo di applicazione".

## **Articolo 2 (Campo di applicazione)**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Un soggetto è favorevole alle esclusioni proposte dall'Autorità nel testo posto a consultazione (servizi televisivi a circuito chiuso e diffusioni sonore all'interno di locali commerciali), mentre altri soggetti ritengono che tali forme vadano incluse nel campo di applicazione del Regolamento.

Relativamente al campo di applicazione, vi è chi ritiene indispensabile la specificazione di alcuni requisiti che identifichino la categoria dei servizi lineari e li distinguano da servizi di altra natura. In particolare, si ritiene essenziale la precisazione della finalità principale di un servizio di media audiovisivo lineare, ossia la fornitura di un palinsesto di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale, della durata minima di ventiquattro ore settimanali.

Un altro soggetto lamenta la disomogeneità presente nell'attuale quadro regolamentare relativamente alla competenza per il rilascio e la vigilanza in merito ai diversi titoli abilitativi e la disarmonia che essa comporta nelle attività di un fornitore di servizi che opera in modalità multiplatforma. Suggerisce, inoltre, di escludere espressamente dall'ambito di applicazione del Regolamento le trasmissioni a mezzo DVBH, sottoponendole invece alla disciplina autorizzatoria applicabile alla radiodiffusione digitale terrestre.

### **Osservazioni dell'Autorità**

Data la delicatezza della materia, che involge la considerazione del principio della libertà di espressione costituzionalmente garantito, l'Autorità ritiene opportuno preliminarmente specificare che l'attività di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi su internet è libera. Inoltre, e al fine di fugare possibili dubbi sollevati da numerosi soggetti in ordine a quali servizi debbano essere qualificati come "servizi di media audiovisivi" ai sensi della direttiva 2010/13/UE e del Testo unico, si è provveduto ad esplicitare le forme ed i limiti del campo di applicazione del Regolamento elencando le attività ricomprese e non ricomprese in tale definizione in base alle loro caratteristiche.

Per poter adeguatamente circoscrivere l'ambito di applicazione del Regolamento, l'Autorità si è ispirata a quanto previsto dal considerando 29 della direttiva 2010/13/UE che dispone di considerare congiuntamente le caratteristiche indicate nei considerando da 21 a 28. Questi ultimi prevedono che, per potersi qualificare come servizio di media audiovisivo, il soggetto fornitore del servizio deve operare in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, nell'ambito di attività precipuamente economiche, ed esercitare la responsabilità editoriale sui contenuti diffusi.

